



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro

n. [REDACTED]

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

TRA

[REDACTED] (nato a Roma [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente

E

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,

convenuto contumace

NONCHE'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*

convenuto contumace

all'esito della trattazione della causa mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. dalla legge n. 77/2020) ha emesso la seguente sentenza

DISPOSITIVO

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e riconosce al ricorrente lo *status* di soggetto equiparato alle "vittime del dovere" ai sensi

dell'art.1 comma 563 e comma 564 della l. 266/2005 ai fini della concessione dei benefici previdenziali e assistenziali di legge;

- condanna l'amministrazione al riconoscimento di tutti i benefici economici, previdenziali e assistenziali connessi allo *status* di cui al precedente capo tenuto conto della percentuale d'invalidità del 25%;

- condanna il Ministero della Difesa alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.330,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;

- nulla in materia di spese processuali tra il ricorrente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- pone le spese di ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, a carico definitivo del Ministero della Difesa;

- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il [REDACTED], Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello *status* di "soggetto equiparato alla vittima del dovere" ai sensi dell'art.1, comma 563, legge n. 266 del 2005, rivendicando il diritto alla concessione dei benefici di legge.

A sostegno della domanda ha esposto quanto segue: nei primi giorni del mese di [REDACTED] ha partecipato, quale aggregato al 186[^] Reggimento Paracadutisti della Folgore di Siena, ad una esercitazione con armi da fuoco presso il poligono di Monte Romano; tale esercitazione prevedeva – tra l'altro - una simulazione di un attacco armato dall'esterno, in cui i militari dovevano scendere da un mezzo armato e formare un plotone composto da tre squadre, i quali dovevano avanzare la linea muovendosi con il c.d. sistema a balzi, ossia due squadre si dovevano attestare sulla linea e poi la terza squadra (c.d. squadra di rincalzo) doveva sopraggiungere e superare la linea per andare a colpire i bersagli più in profondità; egli apparteneva alla squadra di rincalzo e,

superata la linea della prime due squadre, ha cominciato a sparare ai bersagli di fronte, allorquando è stato colpito da alcuni spari esplosi dai fucilieri delle retrovie, che lo colpivano all' [REDACTED]; veniva quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale "Belcolle di Viterbo" ove veniva ricoverato con la seguente diagnosi "(...) *Ferita da arma da fuoco* [REDACTED]"; successivamente veniva trasportato presso il Policlinico Umberto I di Roma, ove veniva sottoposto ad una operazione chirurgica di rimozione dei frammenti metallici dal corpo; una volta dimesso, però, aveva avuto un forte emorragia che lo costringeva ad un ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Sant'Andrea di Roma, ove subiva una nuova operazione chirurgica per il sanguinamento dovuto al primo intervento e, nel corso della degenza, gli veniva asportato il proiettile dalla [REDACTED] (come certificazioni mediche in atti); egli aveva presentato, dunque, due istanze rispettivamente volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'invalidità riportata ed il conseguimento dei benefici previsti in favore delle "vittime del dovere" e soggetti ad essi "equiparati"; tuttavia, la seconda istanza veniva dichiarata inammissibile dal Ministero della Difesa con nota del [REDACTED] perché non veniva ravvisata "*la straordinarietà delle circostanze di servizio che hanno determinato l'insorgenza dell'infermità denunciata*"; tale diniego risulta illegittimo poiché nel caso in esame sussisterebbero tutti gli elementi per il riconoscimento dello *status* previsti dall'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266 del 2005, segnatamente il concetto di missione e le particolari condizioni ambientali ed operative della stessa, come attestato dagli esiti dell'indagine penale e disciplinare svoltasi in relazione alle circostanze in parola, in cui si attesta la "scarsa visibilità" dei luoghi, l'inesperienza di alcuni militari che hanno partecipato all'esercitazione ed una errata valutazione da parte di uno di essi.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Finanze non si sono costituiti in giudizio.

Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti e l'espletamento di una CTU medico legale nonché richiesta un'integrazione della consulenza, la causa è stata rinviata per discussione.

Con decreto dell'██████████ è stata disposta la trattazione della causa mediante scambio di note scritte.

Il procuratore del ricorrente ha presentato le note di trattazione scritte e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.

La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.

Occorre premettere che l'art.1, comma 563, legge n. 266 del 2005 stabilisce che *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”*.

Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 *“coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”*; mentre, il comma 565 affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti.

Tale regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243 del 2006 il quale all'art. 1 dispone che *“Ai fini del presente regolamento, si intendono b) per*

missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Con riferimento all'espressione “*missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali*”, usata dal legislatore nel citato art. 1, comma 563, legge n. 266 del 2005, la giurisprudenza di legittimità ne ha rimarcato la portata estensiva, intendendola riferita a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, dentro o fuori dai confini nazionali (cfr. Cass. n. 24592 del 2018) ed ha ricompreso nel concetto di missione, ad esempio, la partecipazione del militare di leva ad una esercitazione nel corso del periodo di addestramento (così Cass., S.U. n. 23396 del 2016; S.U. n. 15055 del 2017).

In ordine al requisito delle “*particolari condizioni ambientali od operative (...) implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie (...) che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche*”, esplicitato dal D.P.R. n.243 del 2006, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, che deviano rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio (in questi termini, da ultimo cfr. Cass. n. 13365 del 2020).

Si è ritenuto quindi che tale requisito è integrato nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l'esistenza o per il

soppravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.

In particolare, si è sostenuto che le condizioni ambientali ed operative potesse consistere *“anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”*, causata da *“un grave errore organizzativo”* e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016 cit.; S.U. n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017).

Ebbene, con riguardo al caso concreto in esame sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello *status* di “soggetto equiparato alla vittima del dovere”, stante la rispondenza dell’attività cui ha preso parte il ricorrente al concetto di missione operativa nonché la sussistenza delle imprevedibili e straordinarie circostanze in cui si sono verificati i fatti.

In modo specifico, appare evidente che l’esercitazione a fuoco, alla quale ha partecipato il ██████████ corrisponde ad una “missione”, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, in quanto la medesima è stata posta in essere al fine del perfezionamento delle capacità tecniche del personale militare.

Infatti, come ampiamente descritto nella relazione relativa all’inchiesta interna condotta dal Comandante Toscani De Col (vedi documenti prodotti nel fascicolo parte ricorrente), si è trattato di un’attività istituzionale di formazione militare posta in essere nell’ambito della struttura del poligono di Monte Romano *“idonea per l’addestramento di pattuglia”*.

Precisato ciò, si osserva che la vicenda che ha portato all’infortunio del ██████████ è agevolmente ricostruibile sulla base della copiosa documentazione versata in atti. Essa corrisponde sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti effettuata nella parte espositiva del ricorso e sopra sintetizzata.

Assodata tale dinamica dei fatti, si deve puntualizzare che dalla descrizione riportata nella citata relazione sono emerse quelle particolari

condizioni ambientali e operative che hanno determinato l'imprevedibilità dell'evento, costituite dalla scarsa visibilità e dall'errore organizzativo, che hanno esposto il militare ad un rischio superiore ed eccedente rispetto a quello ordinariamente connesso ad un'attività di addestramento.

Invero, l'inchiesta dei deputati organi militari ha fatto emergere che hanno contribuito a determinare l'evento che ha colpito il militare *“la cattiva visibilità, mista al trambusto del fuoco delle armi e in generale della concitazione dell'esercitazione”*, che hanno ingenerato confusione ed agitazione improvvise.

Inoltre, la relazione ha specificato che l'evento lesivo è stato determinato *“da un errore dovuto ad una incomprensione tra il [REDACTED] e ha dato l'ordine di far fuoco su di una sagoma già assaltata ed il CMS [REDACTED] che, eseguendo tale ordine, ha colpito il collega”*; errore che ha avuto come concause l'inesperienza di alcuni elementi del plotone, nonché l'appiattimento prospettico dovuto all'utilizzo dei visori notturni, che hanno determinato *“erronee valutazioni negli esercitati”*, di fatto impedendo ai responsabili per la sicurezza di intervenire preventivamente e di segnalare la posizione di rischio per il Giacometti.

A ciò si aggiunga, come messo in evidenza dall'inchiesta militare, che il requisito della non prevedibilità degli accadimenti risulta confermato dal fatto che nel corso dell'attività tutte le regole, sia addestrative che di sicurezza, erano state rispettate dal personale preposto, per cui il pericolo non era **altrimenti evitabile**.

Deve ribadirsi, quindi, che si è trattato di situazioni accidentali ed improvvise, pertanto non controllabili durante lo svolgimento dell'addestramento, che hanno esposto il [REDACTED] a quei “maggiori rischi” eccedenti le ordinarie condizioni di esercitazione, che sono stati la causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'invalidità, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 243/2006.

In definitiva, si deve affermare che l'evento lesivo subito dal ricorrente, comportante pregiudizievoli conseguenze invalidanti, rientra senza dubbio nella fattispecie di cui ai commi 563 e 564 dell'art.1, l. 266/2005, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata e giustifica il riconoscimento a favore del ricorrente dello *status* di "soggetto equiparato a vittima del dovere".

Da ciò consegue la necessità di quantificazione della percentuale da assegnare all'infermità riportata dal ricorrente, anche ai fini dell'accertamento dei benefici fissati dalla l. 204/2006 recante "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*".

Ebbene, il d.P.R. n. 181/2009 ("Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206") detta i criteri sia per la determinazione le nuove invalidità, sia per rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati. Infatti tale regolamento è attuativo del citato art. 6 legge n. 206/2004.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 7761/2017) hanno rimarcato l'esigenza di avvalersi di omogenei criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità onde evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accertamento dell'invalidità. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che tali criteri di liquidazione sono da individuare in quelli di maggior favore espressamente indicati dal d.P.R. n. 181/2009 per le vittime del dovere e dei soggetti equiparati.

Il d.P.R. in commento, infatti, enuncia esplicitamente nel preambolo l'intento della "*progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*", evidentemente in un'ottica di parificazione delle tutele fra vittime del

terrorismo e vittime del dovere e soggetti equiparati alle medesime e di maggiore chiarezza ed organicità della materia.

Peraltro, tale estensione dei benefici economici, sulla base dell'accertata invalidità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti alle medesime equiparate, indicata dal d.P.R. 181/2009 era già stata affermata sia dalla l. 266/2005 che dal d.P.R. 243/2006.

In modo specifico, l'art.1, comma 562 della l. 266/2005 ha stabilito la *“progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”* e l'art.2 del D.P.R. 243/2006 ha ribadito che *“il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”*.

Sulla base di tale normativa, per l'accertamento dell'invalidità si deve procedere tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP) *“è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1”* (art.3 d.P.R. 181/2009).

Precisa, poi, l'art.4, lett. d) che la percentuale unica di invalidità complessiva (IC), utile al fine di verificare la spettanza dei benefici reclamati, avviene sulla base della seguente formula: $IC=DB+DM+(IP-DB)$, laddove si intende per IC = somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale del danno biologico.

Orbene, alla stregua dei tali parametri, l'esperto nominato dal Tribunale, dopo avere visitato il periziando ed esaminato la documentazione medica in atti, ha osservato, nella relazione peritale, che *“i postumi riportati in diagnosi sono da mettere in diretto nesso di causalità con l'evento traumatico oggetto di causa (ferita da arma da fuoco durante un'esercitazione) e si possono valutare nella misura del 25% del totale comprensivo di tutte le voci compreso il danno estetico”*.

Il Ctu, nell'integrazione dell' [REDACTED] ha precisato quanto segue:

- nel caso specifico, è stato fatto riferimento alla valutazione della sola invalidità permanente di cui all'art.3, trattandosi di una prima valutazione, non già alla “rivalutazione, secondo l'incidenza anche del danno biologico e morale”, di cui al successivo articolo 4;

- il danno biologico riconosciuto va ascritto all'ottava categoria della tabella A secondo quanto determinato nella legge del 1992 disciplinante la materia sia delle cause di servizio che della pensionistica di guerra e, sulla base di tale l'ottava categoria la percentuale di danno biologico va dal 30 al 21% del danno biologico (comprensivo di tutte le voci);

- per quel che concerne l'ascrivibilità del complesso morboso secondo le tabelle del decreto del Ministro della Sanità del 1992 e successive modifiche, le lesioni si possono ascrivere all'ottava categoria della tabella A, che comprende un danno che va dal 21% al 30;

- tenuto conto che dalla tabella annessa all'art. 3 del D.P.R. nr. 181/09, la patologia viene percentualizzata in un *range* compreso tra il 21 ed il 30%, si è

ritenuto congrua, anche in virtù della limitazione funzionale causata ad entrambi le articolazioni (mandibolare e scapolare), una percentuale almeno pari al 1/4 della capacità lavorativa, ovvero al 25%.

Le risultanze della C.T.U. possono essere recepite in quanto appaiono prive di vizi logici e sufficientemente motivate; le stesse sono esenti da rilievi critici da parte dei consulenti delle parti.

Dunque, riconosciuto lo *status* del ricorrente quale soggetto parificato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art.1 comma 563 e comma 564 della l. 266/2005, ed accertata l'invalidità nella misura sopra indicata secondo i criteri medico – legali, ex art.3 del D.P.R. 181/2009, al [REDACTED] devono essere riconosciuti i benefici previsti dalla l. 204/2006.

Il Ministero della Difesa deve essere condannato a riconoscere al ricorrente i benefici previsti dagli artt. 2 comma 1, legge n. 407/ 98, 4 comma 238 legge n. 350/2003, 2 comma 105 legge n. 244/2007, con decorrenza di legge ed interessi legali sino al saldo, nella misura prevista in conseguenza del grado di invalidità come sopra accertato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del Ministero della Difesa. Per la stessa ragione, le spese di ctu medico-legale sono poste a definitivo carico di detto Ministero.

Con riguardo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve rilevarsi, invece, la carenza di legittimazione dello stesso, in quanto non è il soggetto deputato dalla legge ad erogare le provvidenze qui reclamate, che sono poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza delle vittime. Invero, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 233/2006, le Amministrazioni di appartenenza delle vittime del dovere (e soggetti equiparati) hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ammontare delle somme da inserire in bilancio ai fini della liquidazione delle relative provvidenze, restando le stesse obbligate ad effettuare i relativi pagamenti.

In ogni caso, vista la mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nulla deve disporsi in materia di spese processuali tra lo stesso e parte ricorrente.



Il Giudice

Alessio Di Pietro

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Rodorigo.